



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020 e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, al quale «sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante: «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 100 del 2 maggio 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”, e in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, e, in particolare, gli articoli 1 e 3;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e, in particolare l’articolo 39, commi, 2 e 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;

VISTO il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale del 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l’autovalutazione degli stessi, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante “*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante “*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*”;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante “*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42)*”; e, in particolare, gli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, e l’articolo 6;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante «*Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431, recante «*Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447, recante «*Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante «*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 – a.a. 2025/2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 4 agosto 2025, n. 557, recante «*Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 20 ottobre 2025, n. 754, recante «*Misure di semplificazione procedurale di cui all’Allegato 2 del D.M. 30 maggio 2025, n. 418*»;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 22 dicembre 2025, n. 1115, recante «*Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 – a.a. 2025/2026*»;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2026/2027;

NELLE MORE dell'adozione delle disposizioni ministeriali concernenti le modalità di iscrizione per gli studenti internazionali ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, valide per l'anno accademico 2026/2027;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca 6 febbraio 2026, n. 162 con il quale è stato istituito il «*Tavolo tecnico per la partecipazione studentesca all'attuazione e al miglioramento continuo della riforma per l'accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria*» con l'obiettivo di supportare il Ministero nell'attuazione e nel miglioramento continuo della riforma per l'accesso ai corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025 n. 26 e relativi decreti attuativi;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 31 marzo 2026, n. 424, recante «*Attivazione del Tavolo tecnico di cui al D.S.G. n. 162/2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 maggio 2026, n. 690, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto al Ministro per analisi, studio, valutazione ed elaborazione di proposte di aggiornamento ed integrazione della disciplina in materia di accesso e di formazione nei corsi di studio di area di Scienze della Salute, nonché il Tavolo consultivo a supporto del predetto Gruppo di lavoro;

TENUTO CONTO delle osservazioni e valutazioni emerse nell'ambito dei su menzionati Tavoli e Gruppi di lavoro, finalizzate ad una progressiva ottimizzazione del semestre filtro tramite l'adozione di misure integrative volte a garantirne una sua più efficace attuazione;

RAVVISATA la necessità di assicurare il coordinamento sistematico, la semplificazione, l'integrazione e l'attualizzazione delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca su citati e, in particolare, dei decreti nn. 418/2025, 431/2025, 454/2025, 557/2025, 754/2025 e 1115/2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 29 maggio 2026, n. 704 con il quale è stata istituita la Commissione incaricata dell'aggiornamento dei *Syllabus* relativi agli insegnamenti erogati nel semestre filtro e della definizione e validazione – anche in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) – di un set di domande, corredate delle risposte



Il Ministro dell'università e della ricerca

ritenute corrette, da cui estrarre le prove da somministrare in occasione degli esami di profitto del semestre filtro per l'a.a. 2026/2027;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di cui al presente decreto in coerenza con l'inizio dell'anno accademico 2026/2027.

DECRETA

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, l'iscrizione degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero, al semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana attivati dalle Università statali per l'a.a. 2026-2027 nell'ambito delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42) è libera.
2. Lo studente si iscrive a uno dei corsi di studio di cui al comma 1 e, contemporaneamente, a uno dei corsi di studio di cui all'articolo 9, di seguito denominati "corsi affini", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. L'iscrizione contemporanea al semestre filtro e al corso di studio affine è consentita anche in deroga al divieto di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 930.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.
4. Per l'a.a. 2026/2027 le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati dalle università non statali legalmente riconosciute.

Art. 2

(Iscrizione al semestre filtro)



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. Ai fini dell'accesso al semestre filtro, lo studente procede all'iscrizione attraverso il sistema informatico disponibile sul sito University, secondo i termini e le modalità previsti dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e indica:

- a) la tipologia di corso di laurea magistrale a ciclo unico ove intende iscriversi tra Medicina e Chirurgia/Classe LM-41, Odontoiatria e Protesi Dentaria/Classe LM-46, Medicina Veterinaria/Classe LM-42;
- b) l'Ateneo ove intende frequentare il semestre filtro tra quelli presso cui è attivata la Classe di corso di laurea magistrale a ciclo unico cui intende immatricolarsi in esito al semestre filtro. Tale scelta non deve necessariamente coincidere con una delle sedi di corso su cui si sceglie di concorrere, ai sensi del successivo articolo 3, ai fini di una utile assegnazione al corso di laurea magistrale prescelto;
- c) la tipologia di corso di studio affine, tra quelli individuati dall'articolo 9, su cui intende concorrere per l'ipotesi di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'articolo 10 per l'ammissione al secondo semestre del corso di laurea magistrale prescelto, salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Lo studente già iscritto ad un corso di studio affine tra quelli elencati all'articolo 9 non è obbligato ad effettuare la scelta del corso affine né, dunque, ad esercitare alcuna opzione di scelta di sede relativamente ad essi ai sensi del successivo articolo 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per tale studente, qualora intenda modificare il proprio percorso formativo, di optare per la scelta di un corso affine diverso da quello a cui egli è già iscritto.

3. Per iscriversi al semestre filtro lo studente deve:

- completare la procedura di iscrizione sul portale University, secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato 1;
- effettuare il pagamento del contributo forfettario di cui all'articolo 4, del presente decreto, secondo le modalità e i termini previsti dall'Allegato 1.

Art. 3

(Scelta delle sedi)

1. All'atto dell'iscrizione al semestre filtro, secondo i termini e le modalità previsti dall'Allegato 1, lo studente deve altresì indicare:

- a) le sedi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1 per le quali intende concorrere ai fini della prosecuzione degli studi nell'ipotesi di utile collocazione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 10. Lo studente è tenuto ad indicare almeno 10 sedi;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- b) le sedi del corso di studio affine per le quali intende concorrere ai fini della prosecuzione degli studi in caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito di cui all'articolo 10 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Lo studente che, successivamente all'iscrizione al semestre filtro, ottiene un posto nell'ambito dei corsi affini di cui all'articolo 9 - ivi compresi i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale e locale, in esito alle relative procedure di ingresso - è tenuto ad aggiornare, entro il termine previsto dall'Allegato 1, il proprio *status* nell'area personale del sito University.

3. Il posto assegnato allo studente in esito alle procedure di accesso a un corso di laurea affine ad accesso programmato locale o nazionale, nonché il posto presso il quale lo studente risulti già immatricolato o iscritto in un corso affine rimangono riservati e non sono resi disponibili per nuove assegnazioni fino alla definizione delle graduatorie di merito nazionali di cui all'articolo 10.

4. Il Ministero comunica alle università l'ateneo presso cui lo studente si iscrive per frequentare il semestre filtro e le sedi scelte per il corso di cui all'articolo 1 comma 1 e per il corso affine prescelti.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di iscriversi a un altro corso di studio afferente a Classi diverse da quelle individuate all'articolo 9, secondo quanto disposto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

7. L'iscrizione al semestre filtro presso università che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale ancora non definita si intende condizionata all'esito positivo delle relative procedure di accreditamento. In caso di mancato accreditamento, lo studente dovrà provvedere ad indicare altra sede presso cui svolgere il semestre filtro mediante apposita procedura che verrà resa disponibile nella propria area personale. Parimenti, l'indicazione di tale università tra le sedi di cui al comma 1 del presente articolo si intende condizionata all'esito positivo delle relative procedure di accreditamento.

8. Successivamente alle attività di comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo, e, comunque entro l'inizio delle attività formative, le università accertano il possesso del titolo di studio richiesto ai fini dell'accesso al semestre filtro.

9. Oltre alla presentazione della domanda di iscrizione nei termini e con le modalità indicate all'Allegato 1, per gli studenti cui si applicano le *“Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia”*, è fatto obbligo di completare la relativa procedura, rinvenibile al link <https://www.university.it/studenti-stranieri>, indispensabile per il rilascio del visto. Le università, ove lo studente interessato non possieda una idonea certificazione relativa alla conoscenza della



Il Ministro dell'università e della ricerca

lingua italiana, hanno il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi, nelle forme previste dalle richiamate procedure.

Art. 4

(Contributo forfettario)

1. Per l'iscrizione al semestre filtro, le università sono autorizzate a richiedere allo studente il pagamento di un contributo forfettario uniformato a livello nazionale, pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatti salvi i casi di esonero totale o parziale previsti dalla normativa vigente in materia di tasse universitarie.
2. Il pagamento del contributo forfettario, entro e non oltre il termine previsto dall'Allegato 1, determina il perfezionamento della procedura di iscrizione dello studente al semestre filtro.
3. Nel caso di mancato pagamento del contributo forfettario entro il termine di cui all'Allegato 1 o di pagamento effettuato oltre il termine, lo studente non è considerato iscritto al semestre filtro, a nulla rilevando la sola compilazione e invio della domanda di iscrizione.
4. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero ad un corso di studio non compreso tra quelli di cui all'articolo 9 del presente decreto, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, decurtate del contributo corrisposto ai sensi del comma 1.
5. Lo studente che, al termine del semestre filtro, si immatricola ad uno dei corsi di studio affini di cui all'articolo 9, nella medesima o in diversa università rispetto a quella in cui ha frequentato il semestre filtro, è tenuto al pagamento delle tasse universitarie annuali, calcolate secondo le disposizioni vigenti nell'università di immatricolazione, riparametrate in relazione alla durata del secondo semestre.
6. Il pagamento delle tasse universitarie di cui ai commi 3 e 4 è effettuato prima dell'inizio delle attività didattiche del secondo semestre. Le università possono prevedere nella loro autonomia idonei piani di rateizzazione del pagamento dovuto.
7. Gli studenti vincitori o idonei ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il semestre filtro ottengono il rimborso delle somme eventualmente versate ai sensi del comma 1 e sono immatricolati al secondo semestre, ferma restando la verifica dei requisiti per l'immatricolazione previsti dal



Il Ministro dell'università e della ricerca

presente decreto, senza l'obbligo di pagamento di cui al comma 5. Gli studenti che hanno presentato domanda per l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre sono immatricolati allo stesso, ferma restando la verifica dei requisiti per l'immatricolazione previsti dal presente decreto, senza l'obbligo di pagamento di cui al comma 5, nelle more dell'acquisizione del diritto ai benefici. Nel caso in cui lo studente non rientri tra gli idonei o vincitori, il pagamento di cui al comma 5, ovvero la prima tranche dello stesso in caso di rateizzazione, è effettuato entro quindici giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria.

Art. 5 (*Status dello studente*)

1. Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro ai sensi degli articoli 2 e 3, lo studente acquisisce lo *status* di "studente contemporaneamente iscritto" al corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla Classe LM-41 o LM-46 o LM-42 prescelto e al corso di studio affine prescelto tra quelli di cui all'articolo 9, ai soli fini della prosecuzione del percorso di studi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).
2. L'iscrizione al primo semestre di uno dei corsi di studio affini è gratuita e non comporta per lo studente il rispetto degli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai regolamenti di Ateneo.
3. Al fine di assicurare il godimento dei benefici in materia di diritto allo studio di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, si applicano le disposizioni del D.M. n. 447 del 11 luglio 2025.

Art. 6 (*Semestre filtro*)

1. Le attività formative del semestre filtro iniziano il 1° settembre e si concludono almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del primo esame di profitto.
2. Il semestre filtro si compone dei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno:
 - a) Chimica e propedeutica biochimica;
 - b) Fisica;
 - c) Biologia.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Le università disciplinano, nell'esercizio della propria autonomia, le metodologie e le conseguenti modalità didattiche per l'erogazione delle attività formative, ai sensi della normativa vigente, con gli adeguati piani di studio, al fine di erogare gli insegnamenti di cui al comma 2.

4. La frequenza ai corsi di studio è obbligatoria ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE. È onere dell'università predisporre un sistema per il controllo della partecipazione degli studenti alle attività didattiche.

Art. 7

(Modalità di svolgimento degli esami)

1. Gli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro, anche in deroga all'eventuale divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo.

2. Al termine delle attività formative lo studente ha a disposizione una sessione di esame, nell'ambito della quale è chiamato a sostenere l'esame di profitto relativo a ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2. La prima prova si svolge, di norma, entro i primi quindici giorni del mese di dicembre dell'anno di avvio del semestre, mentre la seconda prova si svolge, di norma, entro i primi quindici giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. Con successivo provvedimento ministeriale sono fissate le date delle prove di esame. Lo studente è tenuto a sostenere almeno una delle due prove di esame previste per ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascuno insegnamento è assegnato un tempo pari a 50 minuti.

4. Ciascuna prova d'esame consiste nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui ventuno (21) a risposta multipla e dieci (10) a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Le procedure connesse allo svolgimento degli esami di profitto di cui ai commi precedenti sono disciplinate nell'Allegato 2.

6. Le università organizzano lo svolgimento degli esami di profitto nel rispetto delle garanzie previste per gli studenti con invalidità e disabilità a norma dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per gli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo quanto previsto dall'Allegato 2.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 8

(Definizione del punteggio, valutazione d'esame e rinuncia)

1. Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, sono valutati in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 10, il punteggio è attribuito come segue:
 - 1 punto per ogni risposta esatta;
 - 0 punti per ogni risposta omessa;
 - meno 0,1 (- 0,1) punti per ogni risposta errata.
2. Per la valutazione complessiva dei tre esami di profitto di cui al comma 1, sono attribuiti al massimo novantatré (93) punti.
3. Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti negli esami di profitto sostenuti durante il semestre filtro si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).
4. Nel caso in cui lo studente sostenga entrambe le prove calendarizzate per il medesimo insegnamento, ai fini della determinazione del punteggio prevale automaticamente la prova in cui lo studente ha conseguito il punteggio più elevato, purché sia pari o superiore a diciotto su trenta (18/30).
5. Entro il giorno successivo alla pubblicazione degli esiti della seconda prova lo studente è tenuto a manifestare la propria volontà di accettare o rifiutare la votazione conseguita in ciascun insegnamento per il quale abbia riportato una votazione pari o superiore a diciotto su trenta (18/30). In mancanza di espressa manifestazione di volontà nel termine di cui al periodo precedente, la votazione si intende accettata. La votazione accettata rileva ai fini dell'inserimento e della collocazione dello studente nelle graduatorie di merito nazionali di cui all'articolo 10.
6. Il rifiuto della votazione determina, in caso di utile collocazione nelle graduatorie di merito nazionali, l'obbligo di conseguire i crediti formativi con riferimento al relativo insegnamento, presso l'ateneo di assegnazione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 13.
7. Le università possono prevedere che i punteggi conseguiti negli esami di profitto del semestre filtro non concorrano alla determinazione della media delle votazioni degli esami di profitto, previa richiesta dello studente.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 9 (Corsi affini)

1. I corsi affini relativi alle Classi delle Lauree Magistrali a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42 sono tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in Biotecnologie (L-2), alla Classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13), alla Classe delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13), alla Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38), nonché, i corsi di studio afferenti alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie che presentano un rapporto tra iscritti al primo anno e posti disponibili per il medesimo anno, riferito all'anno accademico precedente, inferiore a 0,9. Tali corsi di studio, per l'anno accademico 2026/2027, sono i seguenti:

- a) Assistenza sanitaria afferente alla Classe L/SNT4;
- b) Educazione professionale afferente alla Classe L/SNT2;
- c) Infermieristica afferente alla Classe L/SNT1;
- d) Podologia afferente alla Classe L/SNT2;
- e) Tecniche audiometriche afferente alla Classe L/SNT3;
- f) Tecniche audioprotesiche afferente alla Classe L/SNT3;
- g) Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla Classe L/SNT4;
- h) Terapia occupazionale afferente alla Classe L/SNT2;
- i) Tecniche di laboratorio biomedico afferente alla Classe L/SNT3.

Con provvedimento annuale il Ministero aggiorna l'elenco dei predetti corsi delle Classi di Laurea per le Professioni sanitarie, tenendo conto del criterio di cui al primo periodo.

2. Gli studenti sono ammessi ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dal comma 1 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, per l'anno accademico 2026/2027 sono derogati, in caso di sovrannumero di cui all'art. 13 comma 7, i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della Classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii.

4. Qualora in esito alla graduatoria dei corsi affini di cui all'Allegato 5 del presente decreto, residuino, anche una volta esauriti gli scorrimenti, dei posti presso corsi di studio ad accesso programmato, gli Atenei possono procedere all'indizione di una prova suppletiva di accesso al fine della loro integrale copertura. In tal caso, le università, nella loro autonomia e in coerenza con la normativa in materia di accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, valorizzano il percorso formativo dei candidati alla prova suppletiva che abbiano frequentato il semestre filtro per l'anno accademico 2026/2027 e che non risultino collocati nella graduatoria di merito nazionale in posizione utile per l'accesso ad uno dei corsi di studio previsti dal presente decreto.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 10

(Inserimento nelle graduatorie di merito nazionali)

1. Le graduatorie di merito nazionali dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42 si compongono di tre sezioni alle quali gli studenti che hanno conseguito l'esame di profitto in almeno uno dei tre insegnamenti previsti nel semestre, accedono nel seguente ordine:

- a) nella prima sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in ciascun esame relativo agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2;
- b) nella seconda sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'insegnamento per il quale non è stato conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea prescelto;
- c) nella terza sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione agli insegnamenti per i quali non è stato conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea prescelto.

2. Gli studenti di cui al comma 1 accedono alla graduatoria di uno dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, in relazione alle quali hanno effettuato l'iscrizione al semestre filtro, secondo le seguenti modalità:

- a) gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 300 punti e il punteggio ottenuto negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;
- b) gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 200 punti e il punteggio ottenuto in due dei tre esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 12, comma 1, ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di studio prescelto;
- c) gli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 100 punti e il punteggio ottenuto in uno degli esami di profitto conseguito e accettato, salvo il conseguimento dei crediti formativi



Il Ministro dell'università e della ricerca

universitari di cui all'articolo 12, comma 1, ai fini della successiva immatricolazione al secondo semestre del corso di studio prescelto.

3. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:

- a) in caso di parità tra uno o più studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.104 del 1992 e uno o più studenti non rientranti nelle predette categorie, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, presentate ai sensi dell'Allegato 2;
- b) nei casi di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane;
- c) nei casi di ulteriore parità prevale lo studente con la media aritmetica più alta dei voti ottenuti negli esami di profitto.

4. Gli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano, nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, ovvero si iscrivono ai fini del conseguimento dei crediti, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza scelto in sede di iscrizione, ovvero in altra sede sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati e delle ulteriori scelte effettuate dagli studenti, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 del presente decreto e secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

5. In caso di mancata immatricolazione/iscrizione nei termini prescritti dagli Allegati 3 e 4, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione, ferma restando la possibilità di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'art. 9 del presente decreto, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 5.

6. Gli eventuali posti non utilizzati nell'ambito delle graduatorie degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, sono resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia, nelle relative graduatorie.

7. In esito alle procedure di cui all'Allegato 3, gli eventuali posti residui sono utilizzati dalle università per cambi di sede relativi al primo anno, in relazione all'accertamento di gravi motivi debitamente documentati, ovvero per le procedure di iscrizione per anni successivi al primo di cui al medesimo allegato.

8. Nel caso in cui la collocazione nelle graduatorie di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), lo studente può proseguire nel corso di studio affine di cui all'articolo 9, indicato in sede di iscrizione in una delle



Il Ministro dell'università e della ricerca

sedi opzionate, secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie di merito e delle preferenze espresse. Lo studente è ammesso, anche in sovrannumero, di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili presso ciascuno ateneo, secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 5.

9. Qualora lo studente di cui al comma 8 – a fronte della saturazione dei posti disponibili – non trovi utile collocazione presso le sedi opzionate al momento dell'iscrizione, può proseguire il percorso di studio presso una diversa sede, tenuto conto della redistribuzione dei posti non assegnati. A tal fine, lo studente procede a indicare un ordine di preferenza delle sedi ancora disponibili.

10. Qualora lo studente, all'esito della procedura di cui al comma 9, non trovi utile collocazione, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede con disponibilità di posti più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione ai sensi dell'Allegato 1, numero 2, del presente decreto. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione.

11. Lo studente è assegnato al corso affine secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e, in caso di parità, si applicano i criteri di cui al comma 3.

12. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 5, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi.

Art. 11

(Ammissione al secondo semestre)

1. Sono ammessi al secondo semestre dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, gli studenti di cui all'articolo 1 del presente decreto che hanno conseguito tutti i crediti formativi universitari ("CFU") stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Gli studenti di cui alla lettera a) dell'articolo 10, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 del presente decreto e accedono al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42).

3. Gli studenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 10, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei crediti formativi di cui al successivo



Il Ministro dell'università e della ricerca

articolo 12, accedendo al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 3 e 4 del presente decreto.

4. Gli studenti che non sono ammessi al secondo semestre dei corsi di studio di cui al comma 1 possono iscriversi ad altro corso di studio nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 5 del presente decreto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nel semestre filtro è rimesso alla valutazione dell'università ove lo studente si iscrive e può avvenire anche in forma parziale.

Art. 12

(Completamento del conseguimento dei crediti formativi)

1. Gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti al conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) non ottenuti all'esito degli esami di profitto, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.

2. Gli studenti di cui al comma 1 che si siano iscritti e che non abbiano completato il conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al medesimo comma decadono dall'iscrizione.

3. Per gli studenti che non hanno completato il conseguimento dei crediti, resta ferma la facoltà di immatricolarsi, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici universitari, ad un corso di studio diverso, nel rispetto dei termini previsti dall'Allegato 5 del presente decreto.

Art. 13

(Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi)

1. Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si articolano secondo gli standard e le modalità di verifica uniformi di cui al presente articolo.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Le prove sono volte alla verifica dell'apprendimento degli obiettivi formativi in coerenza con i contenuti dei *Syllabus* di cui al D.M. n. 704 del 29 maggio 2026, per l'insegnamento per il quale lo studente non ha conseguito il punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).
3. La verifica di cui al comma 2 consiste in una prova di recupero per ciascuno degli insegnamenti oggetto dell'esame di cui al medesimo comma, che è valutata in trentesimi. La valutazione è volta ad accertare l'acquisizione di solide conoscenze di base dei singoli insegnamenti.
4. Le università determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero. Le date di svolgimento delle prove e le modalità delle eventuali attività di recupero sono pubblicate da ciascun ateneo sul proprio sito istituzionale.
5. Le prove di cui al presente articolo sono organizzate dagli Atenei, nell'esercizio dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, così come specificata dall'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, e si concludono in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.
6. Gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, che non si collochino in posizione utile nelle graduatorie di merito nazionali per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, possono conseguire i crediti formativi di cui all'articolo 12, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio affini di cui all'articolo 9, presso la sede assegnata per l'iscrizione ai sensi dell'Allegato 5. Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si concludono in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7.

Articolo 14 (*Posti disponibili*)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Per l'anno accademico 2026/2027, i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), destinati agli studenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono definiti e ripartiti tra le università con successivi decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, sono derogati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) delle università statali i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii, ai fini della determinazione del potenziale



Il Ministro dell'università e della ricerca

formativo degli atenei e della conseguente definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41).

Art. 15

(Studenti già iscritti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 2022, n. 33, gli studenti iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero ai corsi di studio di cui all'articolo 9, anche presso un'università non statale legalmente riconosciuta, che intendono proseguire gli studi in un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, sono tenuti a iscriversi al semestre filtro e a sostenere i relativi esami di profitto. Gli studenti di cui al primo periodo non sono tenuti a frequentare le lezioni purché producano documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, presso il corso di studi di provenienza, fino all'armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71.

2. L'iscrizione ad anni successivi al primo ad un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, può avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si siano resi disponibili. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda presso le università di proprio interesse esclusivamente al momento della pubblicazione degli avvisi o dei bandi delle università relativi ai posti vacanti.

Art. 16

(Nuova iscrizione al semestre filtro)

1. Lo studente può iscriversi al semestre filtro per un massimo di tre volte, anche in anni accademici non consecutivi.

2. In caso di nuova iscrizione al semestre filtro, gli studenti che hanno già frequentato il predetto semestre in un precedente anno accademico sono esonerati dagli obblighi di frequenza del semestre filtro dell'anno accademico di nuova iscrizione, anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti didattici di Ateneo.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 17

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono rese disponibili sul sito istituzionale del Ministero e all'interno del portale *Universitaly*.

Art. 18

(Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e Accademie militari)

1. Gli studenti allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono iscriversi al semestre filtro in una delle sedi universitarie statali e superare gli esami con un punteggio complessivo pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'Università e della Ricerca, prevedono la somministrazione di domande individuate con decreto del Ministero della difesa con riferimento ai *Syllabus* di cui all'articolo 13, comma 2, e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 19

(Norme finali e transitorie)

1. Le università, in relazione ai corsi afferenti alle Classi LM-41, LM-46 e LM-42 sono tenute ad adeguare i piani di studio, al fine di erogare nel semestre filtro gli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2. A partire dall'anno accademico 2027/2028, le università avviano le procedure per l'adeguamento altresì dei piani di studio dei corsi affini.

2. Gli avvisi e le notizie, relativi al semestre filtro, caricati nell'area riservata dello studente del sito *Universitaly*, ivi comprese quelle relative alla graduatoria e alla sede di assegnazione, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dello studente. Lo studente ha l'onere di consultare la



Il Ministro dell'università e della ricerca

propria area personale, e la mancata consultazione esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza di quanto ivi pubblicato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia i decreti del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418; 20 giugno 2025, n. 431; 16 luglio 2025, n. 454; 4 agosto 2025, n. 557; 20 ottobre 2025, n. 754 e 22 dicembre 2025, n. 1115, nonché il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 luglio 2025, n. 447.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da
BERNINI ANNA MARIA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 1 al D.M. n.941/2026

Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria

1. Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al semestre filtro sul portale University, lo studente deve preliminarmente procedere alla registrazione della sua utenza.

L'accesso all'area personale dello studente sul portale University avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale University e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Ciascuno studente, una volta effettuato l'accesso alla propria area personale, deve procedere all'iscrizione *online* al semestre filtro del corso afferente a una delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46), o Medicina Veterinaria (LM-42), provvedendo:

- dal **13 luglio 2026** al **3 agosto 2026** ore 18.00 (fuso orario Italia) a compilare e trasmettere la **domanda di iscrizione *on line*** attraverso il portale University (www.universitaly.it), fornendo le informazioni indicate ai punti 3 e 4 del presente allegato;
- dal **13 luglio 2026** al **6 agosto 2026** ad effettuare il **pagamento del contributo forfettario di 250,00 €** sul portale dell'Ateneo presso il quale ha scelto di frequentare il semestre (fatti salvi i casi di esonero totale o parziale in base a normativa in materia di tasse universitarie).

Nel caso di mancato pagamento del contributo forfettario entro il prescritto termine, o di pagamento effettuato oltre il termine, lo studente non è considerato iscritto al semestre filtro, a nulla rilevando la sola trasmissione *on line* della domanda di iscrizione.

2. Il Ministero, tramite il sito ad accesso riservato di CINECA, comunica ad ogni università i dati degli studenti che hanno trasmesso la domanda di iscrizione *on line* indicando tale ateneo per la frequenza del semestre filtro, ciò anche al fine di consentire alle Università di attivare tempestivamente le procedure connesse al pagamento del contributo forfettario di cui sopra.

3. Al momento dell'iscrizione *online* al semestre filtro, lo studente dichiara di avere preso visione dell'informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, disponibile nella piattaforma, fleggendo l'apposito campo e procede alla registrazione sul portale *University*. Ai fini



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 1 al D.M. n.941/2026

della registrazione è necessario fornire le seguenti informazioni (tutti i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori):

Cognome *

Nome *

Paese di nascita *

Provincia di nascita *

Città di nascita *

Data di nascita *

Cittadinanza *

Codice Fiscale *

e-mail *

Residenza: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo *

Domicilio: Paese * Provincia * Località * C.A.P. * Indirizzo * (se diverso dalla residenza)

Telefono/ cellulare *

PEC

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di accesso ai Corsi di cui al punto 1 e alla procedura di contemporanea iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 71/2025 e di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

4. All'atto dell'iscrizione al semestre filtro lo studente deve:

- dichiarare se ha già frequentato il semestre filtro in a.a. precedenti, e se sì in che a.a., presso quale Ateneo e per quale corso di studio tra quelli delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42);
- scegliere una delle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42) per la quale iscriversi al semestre filtro per l'a.a. 2026-2027;
- selezionare l'Università presso la quale intende frequentare il semestre filtro tra quelle presso cui è attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla Classe prescelta. La sede selezionata per la frequenza del semestre non deve necessariamente coincidere con una delle sedi di cui al successivo punto;
- selezionare, indicandole in ordine di preferenza, le sedi del corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla Classe prescelta sulle quali intende concorrere al fine di proseguire al



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 1 al D.M. n.941/2026

secondo semestre. Lo studente deve selezionare almeno 10 sedi ed è nella sua facoltà opzionare, sempre indicandole in ordine di preferenza, anche tutte le sedi disponibili;

- qualora non iscritto a un corso affine, ovvero se già iscritto a un corso affine e intenda modificare il proprio percorso formativo, scegliere un corso di studio “affine” tra quelli indicati, per l’a.a. 2026-2027, all’art. 9, comma 1, del presente decreto, per il quale intende concorrere ai fini della prosecuzione degli studi nel caso di mancata collocazione in posizione utile per l’assegnazione presso una delle sedi del corso di laurea magistrale a ciclo unico prescelte, di cui all’articolo 10 del decreto;
- per i casi di avvenuta indicazione di un corso affine, selezionare, indicandole in ordine di preferenza, le sedi del corso affine prescelto sulle quali intende concorrere per proseguire al secondo semestre in caso di mancata collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito dei corsi di cui al punto. Lo studente deve selezionare almeno 5 sedi, ed è nella sua facoltà opzionare, sempre indicandole in ordine di preferenza, anche tutte le sedi disponibili;
- in caso di diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, invalidità uguale o superiore al 66% o disabilità con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, dichiarare di essere in possesso del relativo certificato;
- nel caso in cui lo studente sia già iscritto a un corso afferente alle Classi LM-41, LM-46 o LM-42 o a un corso affine, dichiarare il corso di studio e l’università presso cui è iscritto. In tal caso, ai fini dell’esonero dalla frequenza delle lezioni, lo studente dovrà provvedere a presentare presso l’ateneo dove svolge il semestre filtro documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta frequenza, che sarà valutata dall’Ateneo medesimo;
- nel caso in cui lo studente sia già iscritto ad altro corso di studio diverso dai precedenti, dichiarare il corso di studio e l’Università presso cui è già iscritto/immatricolato.
- dichiarare di essere in possesso di un ISEE e di un ISPE uguale o inferiore al valore di cui al decreto direttoriale adottato annualmente ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320.

5. La trasmissione della domanda di iscrizione *on line* al semestre filtro, di cui al primo punto del presente allegato, si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell’operazione di invio. Fino al termine definitivo di trasmissione della domanda, fissato alle ore 18:00 (fuso orario Italia) del 3 agosto 2026, il candidato può accedere alla domanda già trasmessa al fine di modificarne o integrarne il contenuto.

Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l’operazione di invio, dovrà poi procedere ad un nuovo invio della posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato n. 1 al D.M. n.941/2026

Se il candidato non effettua l'invio all'esito della riapertura del modulo di domanda, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell'ultimo invio regolarmente effettuato nei precedenti accessi.

Fa fede, dunque, l'ultima "conferma" espressa dallo studente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione.

La sola trasmissione on line della domanda non perfeziona l'iscrizione al semestre filtro, dovendosi provvedere altresì al pagamento del contributo di iscrizione secondo quanto precisato al punto 1 del presente allegato.

Lo studente che, dopo avere effettuato il pagamento del contributo forfettario presso l'Ateneo scelto, riapre la domanda di iscrizione e modifica, entro i termini previsti per la presentazione della domanda, l'Ateneo precedentemente prescelto per la frequenza del semestre, è tenuto ad effettuare, entro il termine di pagamento di cui al punto 1 del presente Allegato, un nuovo pagamento del contributo forfettario di euro 250,00 presso il nuovo Ateneo indicato. Con riferimento al pagamento effettuato nei confronti dell'Ateneo precedentemente selezionato, resta a carico dello studente l'onere di richiedere al medesimo Ateneo il rimborso delle somme versate.

6. Gli avvisi e le notizie, relativi al semestre filtro, caricati nell'area riservata dello studente del sito *University*, ivi comprese quelle relative alla graduatoria e alla sede di assegnazione, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dello studente. Lo studente ha l'onere di consultare la propria area personale, e la mancata consultazione esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza di quanto ivi pubblicato.

Per le comunicazioni relative alla presente procedura verrà altresì utilizzato anche l'indirizzo e-mail indicato dallo studente all'atto di iscrizione. È pertanto cura e onere dello studente verificare e aggiornare tempestivamente eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2 al D.M. n.941/2026

Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro

1. Gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia - di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, del semestre filtro dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42) si svolgono al termine delle attività formative erogate da ciascuna università.

2. La sessione degli esami di profitto è articolata in n. 2 (due) prove di esame relative a ciascun insegnamento. Le predette prove di esame verranno disciplinate e calendarizzate con successivo provvedimento ministeriale. Le prove di esame si svolgono nel medesimo giorno e orario in tutte le università che erogano il semestre filtro. Possono sostenere gli esami solo gli studenti che hanno ottemperato agli obblighi di frequenza previsti per i tre insegnamenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, verificati secondo le modalità disposte da ciascuna università, salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto. Gli studenti si iscrivono all'esame tramite le apposite piattaforme messe a disposizione dalle università e sostengono le prove nelle sedi indicate dall'ateneo presso il quale hanno frequentato il semestre filtro.

3. Le prove di esame sono di identico contenuto in tutte le sedi in cui si effettuano, come da programmi previsti dai rispettivi *Syllabus* di cui all'articolo 13, comma 2 del presente decreto.

4. Ciascuna prova di esame si compone di trentuno (31) domande, articolate come segue:

- ventuno (21) domande a risposta multipla;
- dieci (10) domande a risposta con modalità a completamento.

Per ciascuna delle domande a risposta multipla lo studente ha a disposizione cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta.

Per le domande a risposta con modalità a completamento lo studente è chiamato ad inserire la risposta corretta mancante, espressiva di un solo e univoco concetto.

5. Ciascuna università provvede a nominare una Commissione di vigilanza che verifica il corretto svolgimento delle prove, tra i cui componenti è designato un Presidente e un Responsabile d'aula, ove occorra.

Il Presidente della predetta Commissione o il Responsabile d'aula, ove designato, redige il verbale d'aula per ciascuna prova d'esame.

Ciascuna università nomina altresì una Commissione di esame secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di ateneo, incaricata della correzione delle prove.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2 al D.M. n.941/2026

6. Per lo svolgimento di ciascuna materia oggetto di prova di esame è assegnato un tempo pari a 50 minuti e sono previsti 30 minuti di intervallo tra una prova e l'altra.

Lo studente è tenuto a presenziare per tutta la durata delle prove, indipendentemente dall'esame che deve sostenere.

7. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dalle università tenendo conto delle singole esigenze degli studenti con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché degli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. Al fine di assicurare a tali studenti le condizioni adeguate allo svolgimento della prova e alla fruizione dei tempi aggiuntivi definiti dai paragrafi seguenti, le università individuano modalità organizzative e logistiche che consentano di svolgere le prove con la necessaria tranquillità e concentrazione.

Per consentire l'opportuna organizzazione della prova, lo studente con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 è tenuto a presentare all'università, nel corso del semestre filtro e comunque non meno di 15 giorni prima della data fissata annualmente per lo svolgimento delle prove di cui al presente Allegato, la certificazione in originale o in copia autenticata al fine di beneficiare, nello svolgimento di ciascuna prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste da ciascuna università.

Gli studenti di cui al periodo precedente possono essere ammessi allo svolgimento di ciascuna prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN, con riserva, da parte delle università, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

Lo studente con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 è tenuto a presentare la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Tale studente ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove.

Lo studente con DSA di cui alla legge n. 170/2010 è tenuto a presentare all'università la certificazione di diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, agli studenti con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito. In caso di particolare gravità certificata del DSA, le università, nella loro autonomia, possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, assicurando la congruità delle misure individuate in relazione alla tipologia di ciascuna prova e l'equità in generale delle stesse. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata allo studente da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2 al D.M. n.941/2026

Gli studenti con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai periodi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai periodi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Solo al termine dei tempi aggiuntivi concessi decorrono i 30 minuti di intervallo tra ciascuna delle prove oggetto di esame.

8. Ciascuna università, per l'espletamento delle prove di esame, può scegliere se utilizzare le proprie sedi ovvero servirsi di locali extrauniversitari.

9. Il Consorzio interuniversitario CINECA è incaricato della predisposizione dei plichi delle prove di esame destinati a ciascuna università, in numero corrispondente agli studenti iscritti al semestre filtro, sulla base dei dati forniti dalle stesse. Le università provvedono al ritiro delle scatole sigillate, in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che sostengono le prove, presso le sedi di CINECA nella città di Casalecchio di Reno (Bologna), secondo apposito calendario, reso disponibile agli atenei.

10. Ogni scatola contiene:

- a) cinquanta (50) plichi per ciascuna prova contenenti il materiale di cui al successivo punto 14;
- b) una busta contenente cinquantacinque (55) etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica dello studente, secondo la procedura prevista dal successivo punto 16.

Al momento della consegna delle scatole, il CINECA provvede altresì a consegnare le schede anagrafiche precompilate contenenti i dati anagrafici degli studenti iscritti alle prove di esame, nonché una scatola contenente le schede anagrafiche vuote da utilizzare solo in caso di necessità di sostituzione.

A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna università appronta idonee misure e iniziative per la corretta e diligente custodia e la garanzia dell'integrità del materiale consegnato, al fine di evitare alterazioni, manipolazioni e sottrazioni.

11. Per ogni prova di esame calendarizzata la Commissione di cui al punto 5, primo periodo, vigila sulla regolarità dello svolgimento delle stesse e, ove lo ritenga opportuno, può nominare uno o più Responsabili d'aula, qualora risulti necessario al fine del buon esito delle operazioni di sorveglianza.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2 al D.M. n.941/2026

12. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione di cui al punto 5, primo periodo, procede all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate. Successivamente, il Presidente sorteggia quattro studenti tra quelli presenti in aula, al fine di verificare l'integrità delle scatole. Solo all'esito di tali adempimenti, la medesima Commissione procede alla consegna agli studenti del plico relativo alla prima prova di esame e, successivamente, provvede alla distribuzione degli altri plichi al termine di ciascuna prova di esame. Di queste operazioni il Presidente o il Responsabile d'aula è tenuto a dare conto nel verbale d'aula.

13. Nel caso in cui uno o più studenti segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente o il Responsabile d'aula verifica l'attendibilità della segnalazione e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 17, lettera d).

14. Ogni plico contiene:

- a) i fogli con le domande relative a ciascuna prova di esame recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla brutta copia;
- b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico;
- c) un foglio sul quale è apposto il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'università e dell'insegnamento a cui si riferisce ciascuna prova d'esame.

La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso di ciascuna prova, anche di uno solo dei documenti indicati alle lettere a) e b) comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico.

Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove lo studente apporti segni o correzioni che comportano un'obiettiva difficoltà a identificare lo studente: in quel caso la commissione, dandone atto nel verbale d'aula, sostituisce la scheda anagrafica precompilata con una scheda bianca sostitutiva tra quelle fornite al momento della consegna, secondo quanto previsto dal precedente punto 10, nella quale lo studente indica i propri dati.

15. All'esito di tali adempimenti, il Presidente o il Responsabile d'aula redige una dichiarazione dalla quale risultano l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati.

16. Per la compilazione del modulo risposte, lo studente deve utilizzare esclusivamente la penna di colore nero data in dotazione dall'università.

Con riferimento alle 21 domande a risposta multipla, lo studente contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È consentita la possibilità di correggere una sola volta la risposta eventualmente già data ad



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2 al D.M. n.941/2026

una domanda, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

Con riferimento alle 10 domande a risposta con modalità a completamento, lo studente inserisce la risposta nell'apposito spazio disponibile in stampatello maiuscolo. È consentita la possibilità di correggere la risposta una sola volta tramite l'inserimento di una diversa risposta nello spazio sottostante a quello precedentemente utilizzato, avendo cura di annerire completamente la precedente risposta.

Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascuna domanda, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile.

Ogni studente all'inizio di ciascuna prova appone una delle quattro etichette adesive identiche, fornite dalla commissione, sulla scheda anagrafica. Lo studente provvede ad apporre le altre tre etichette, al termine di ciascuna prova d'esame, una su ciascun modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle quattro etichette. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e a ciascun modulo risposte.

A conclusione di ciascuna prova di esame, lo studente inserisce il modulo risposte, con attaccata l'etichetta adesiva di associazione nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo.

17. Al termine delle prove, il Presidente o il Responsabile d'aula provvede a:

- a) chiudere i contenitori contenenti i moduli di risposta e le schede anagrafiche, alla presenza dei quattro studenti sorteggiati di cui al punto 12;
- b) apporre una firma sulle etichette utilizzate per la chiusura dei contenitori;
- c) invitare i quattro studenti ad apporre la propria firma sulla stessa etichetta;
- d) confezionare altri contenitori in cui devono essere conteggiati, racchiusi e sigillati i plichi restituiti che sono stati oggetto di sostituzione, nonché i plichi non utilizzati e i verbali d'aula.

Al momento della consegna da parte degli studenti dei moduli risposta, il Presidente o il Responsabile d'aula, in presenza di ciascuno studente, deve trattenere, perché sia conservato dall'università, sia ai fini della formulazione della graduatoria di merito, sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso agli atti, il seguente materiale:

- 1) i fogli in cui sono stampate le domande relative alla prova;
- 2) le schede anagrafiche;
- 3) il foglio di controllo del plico.

Tutto il materiale sopra descritto viene conservato dall'università per cinque anni dallo svolgimento di ciascuna prova di esame.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2 al D.M. n.941/2026

18. Nei giorni e negli orari esclusivamente indicati dal calendario reso disponibile a tutti gli atenei, ogni università, a cura di un responsabile amministrativo, provvede a consegnare tutto il materiale indicato nei punti precedenti, tranne quello trattenuto dalle università, presso le sedi del CINECA nella città di Casalecchio di Reno (Bologna), al fine di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte. Il facsimile del verbale di consegna è reso disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca tramite CINECA. La consegna a CINECA è eseguita dopo lo svolgimento di ciascuna giornata di esame di profitto, secondo il calendario definito dal Ministero dell'università e della ricerca che sarà reso disponibile sul sito riservato alle università.

Il materiale non potrà per alcun motivo essere custodito dal CINECA e dovrà essere ripreso in consegna dall'università al termine della procedura di rilevazione informatizzata delle risposte.

La valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame di cui al punto 5, ultimo periodo, previa rilevazione informatica da parte del CINECA delle risposte fornite alle domande. La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame con il quale, salvo il caso di espresso rifiuto di cui al punto 23, lo studente concorre nella graduatoria di merito di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto.

19. Il responsabile del procedimento ovvero il suo delegato per ciascuna università provvede al ritiro dei moduli risposte presso la/le sede/i CINECA, al termine delle operazioni di cui al punto 18, in modo che tutti i documenti relativi al singolo studente siano conservati agli atti dell'università.

20. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica sul sito www.universitaly.it, nell'area riservata agli studenti e nel rispetto della normativa per la protezione sui dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine di codice etichetta. Tali dati restano disponibili nell'area riservata agli studenti fino alla conclusione delle procedure.

21. Le università inviano al CINECA, in modalità telematica e attraverso un sito riservato, le scansioni delle schede anagrafiche secondo le specifiche tecniche che verranno successivamente comunicate agli atenei.

22. Dopo la procedura di determinazione del punteggio e caricamento del verbale di correzione di cui al punto 18, le università procedono alla trasmissione delle schede anagrafiche degli studenti per consentire al CINECA l'associazione di queste ai moduli di risposta.

Dopo l'associazione, il CINECA procede alla trasmissione telematica attraverso il sito riservato, dei punteggi conseguiti dagli studenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 2 al D.M. n.941/2026

23. Nel caso in cui lo studente sostenga entrambe le prove calendarizzate per il medesimo insegnamento, ai fini della determinazione del punteggio prevale automaticamente la prova in cui lo studente ha conseguito il punteggio più elevato, purché sia pari o superiore a diciotto su trenta (18/30).

Al termine della sessione d'esame di cui all'art. 7 comma 2, del decreto, lo studente è tenuto a manifestare la propria volontà di accettare o rifiutare la votazione conseguita in ciascun insegnamento per il quale abbia riportato una votazione pari o superiore a diciotto su trenta (18/30), **entro le ore 23.59 (fuso orario Italia) del giorno successivo alla pubblicazione degli esiti della seconda prova.** In mancanza di espressa manifestazione di volontà nel termine di cui al periodo precedente, la votazione si intende accettata.

Il CINECA, tramite sistema informatico, procede a comunicare all'università presso cui lo studente è iscritto l'accettazione o il rifiuto della votazione.

24. Attraverso il portale *University* ciascuno studente accede alla propria area personale, mediante autenticazione informatica, effettuata tramite credenziali individuali o altro sistema di autenticazione previsto dalla piattaforma. L'accesso all'area personale dello studente sul portale *University* avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale *University* e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Nella predetta area è resa disponibile un'apposita sezione riservata, accessibile esclusivamente mediante sistema di autenticazione rafforzata a due fattori (2FA), basata sulla verifica di due elementi distinti e indipendenti, attraverso la quale lo studente può:

- consultare i punteggi conseguiti nelle prove;
- esprimere la propria scelta in ordine all'accettazione o al rifiuto della votazione conseguita;
- visualizzare le immagini del proprio elaborato e della scheda anagrafica.

Le immagini dell'elaborato e della scheda anagrafica sono rese disponibili per il relativo *download* da parte dello studente interessato.

La medesima sezione - accessibile solo con autenticazione a due fattori - sarà altresì utilizzata per la messa a disposizione della graduatoria di merito, delle assegnazioni, e per ogni altra informazione ad esse connessa.

L'autenticazione a due fattori costituisce requisito minimo e inderogabile di sicurezza ai fini della protezione delle credenziali di accesso, della prevenzione degli accessi non autorizzati e della tutela dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito della procedura.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 al D.M. n.941/2026

GRADUATORIE DI MERITO STUDENTI DEI PAESI UE E NON UE RESIDENTI IN ITALIA

1. Il funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni degli studenti del semestre filtro ai corsi di studio di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto, ai fini della relativa immatricolazione, ovvero iscrizione per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto, avviene sulla base delle seguenti regole, fasi e condizioni.

La modalità di assegnazione e di immatricolazione di cui al presente Allegato intende assicurare continuità didattica al sistema formativo e, quindi, garantire a tutti gli studenti collocatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, una prosecuzione tempestiva e ordinata delle attività didattiche del secondo semestre, finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai futuri professionisti in Sanità i più alti livelli di formazione, acquisibili in quanto tali solo nell'ambito dell'intero arco temporale di formazione previsto, coincidente con l'intero anno accademico.

Il **22 gennaio 2027**, ore 16.00 (fuso orario Italia), sul sito *University*, nella specifica sezione riservata accessibile con autenticazione a due fattori presente all'interno dell'area personale di ogni studente del semestre filtro, è pubblicata la **graduatoria nazionale di merito degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia**, relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico per il quale lo studente si è iscritto al semestre filtro, con l'indicazione, per ogni candidato, dei suoi dati identificativi, della posizione in graduatoria e del punteggio ottenuto ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 del decreto. La predetta graduatoria è articolata in tre sezioni in ragione del numero di esami di profitto superati dallo studente nella sessione di esame del semestre, e redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto ai sensi dell'art. 10 del decreto.

Nella medesima data e nella medesima sezione riservata dell'area personale dello studente è, altresì, pubblicata l'indicazione, per ogni studente, della sede universitaria alla quale è assegnato e risulta immatricolabile, ovvero iscrivibile ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto.

L'assegnazione degli studenti ad una delle sedi di corso di studio prescelta di cui al presente punto è effettuata in ragione:

- della posizione che ricopre in graduatoria in base al punteggio di cui all'art. 10 del decreto;
- dell'ordine delle scelte di sede che ha preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione al semestre;
- delle scelte degli studenti che lo precedono in graduatoria;
- nonché del numero dei posti disponibili su ogni sede.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 al D.M. n.941/2026

2. Per l'accesso e la correlata visualizzazione della graduatoria e delle assegnazioni è fatto obbligo agli studenti di utilizzare un sistema di autenticazione rafforzata a due fattori (2FA), basato sulla verifica di due elementi distinti e indipendenti. Tale misura costituisce requisito minimo e inderogabile di sicurezza ai fini della protezione delle credenziali di accesso, della prevenzione degli accessi non autorizzati e della tutela dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito della procedura.

Attraverso il portale University ogni singolo studente può accedere alla propria area personale, previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali da egli stesso definite o altro sistema di autenticazione. L'accesso all'area personale dello studente sul portale University avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale University e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Dentro tale area personale verrà attivata una apposita sezione riservata, alla quale lo studente potrà accedere solo tramite autenticazione a due fattori, dove potrà visualizzare la pubblicazione della graduatoria di merito nazionale, delle assegnazioni, e di ogni altra informazione ad esse connesse.

Lo studente, dopo l'accesso alla propria area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di accesso ai corsi di cui al punto 1 e alla procedura di contemporanea iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 71/2025 e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto.

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

3. **Dal 22 gennaio al 28 gennaio 2027** lo studente ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione ovvero all'iscrizione ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto, presso la sede assegnata ai sensi del precedente punto 1, nel rispetto delle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/iscriversi nei termini prescritti dal precedente punto 3, decade dalla possibilità di immatricolarsi/iscriversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione, ferma restando la possibilità di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 al D.M. n.941/2026

corsi affini di cui all'articolo 9 del presente decreto, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 5.

5. **Entro il 29 gennaio 2027** ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che hanno provveduto ad immatricolarsi, ovvero iscriversi ai fini del recupero dei CFU per gli studenti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto, al corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione.

6. In data **1° febbraio 2027** sono pubblicate nella sezione riservata presente nell'area personale di ciascun candidato gli esiti delle immatricolazioni/iscrizioni avvenute presso ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria conseguenti alle assegnazioni effettuate in data 22 gennaio 2027, al fine di garantire il pronto avvio delle attività didattiche del secondo semestre.

7. Gli studenti che non hanno ottenuto un posto nella fase di assegnazione di cui al precedente punto 1, possono prendere parte, sempre con riferimento alla Classe di corso di laurea magistrale a ciclo unico prescelta all'atto dell'iscrizione al semestre, alla assegnazione dei posti eventualmente rimasti vacanti all'esito della fase di immatricolazione/iscrizione di cui al punto 3. L'assegnazione dei predetti posti vacanti avviene all'esito di una apposita fase che ha inizio in data 2 febbraio 2027 secondo le modalità previste dai successivi punti del presente Allegato.

8. **Dal 2 febbraio 2027 al 5 febbraio 2027** gli studenti di cui al punto 7 possono esprimere nuove preferenze tra tutte le sedi per le quali, all'esito della pubblicazione di cui al punto 6, risultino ancora posti disponibili. Le sedi residue sono assegnate allo studente partecipante alla riassegnazione in ragione:

- della propria posizione in graduatoria, in base al punteggio di cui all'art. 10 del decreto;
- dell'ordine delle scelte di sede effettuate nell'ambito delle sedi in cui risultino ancora posti disponibili;
- delle scelte degli altri studenti partecipanti alla riassegnazione che lo precedono in graduatoria;
- nonché del numero dei posti rimasti vacanti su ogni sede.

L'espressione delle preferenze di cui al presente punto è effettuata mediante accesso all'area personale riservata sul portale University, nella quale sono rese disponibili e consultabili le sedi universitarie per le quali residuano posti.

9. **In data 8 febbraio 2027** sono pubblicate nella sezione riservata presente nell'area personale di ciascun candidato le assegnazioni conseguenti alla procedura di cui ai punti 7 e 8.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 al D.M. n.941/2026

10. **Dall'8 febbraio 2027 al 10 febbraio 2027** lo studente assegnatario di sede all'esito della fase di riassegnazione delle sedi residue ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione, ovvero all'iscrizione per il recupero dei CFU nel caso degli studenti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto, secondo quanto previsto dalle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria.

11. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/isciversi entro i termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità, di immatricolarsi/isciversi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 9 del decreto, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 5.

12. **Entro le ore 14:00 dell'11 febbraio 2027** ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che, all'esito della fase di assegnazione delle sedi residue, hanno provveduto ad immatricolarsi/isciversi ai sensi del punto 10.

13. Espletate da parte degli Atenei le comunicazioni di cui al precedente punto 12, **in data 12 febbraio 2027** il CINECA pubblica sul sito University, nella sezione riservata dell'area personale degli studenti del semestre filtro, **l'elenco completo degli studenti immatricolati, ovvero iscritti** per il recupero dei CFU in caso di studenti di cui all'art.11 comma 3 del decreto, **per l'a.a. 2026-2027 a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico** in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria.

14. Gli studenti che non hanno ottenuto alcuna assegnazione sui corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelti all'atto dell'iscrizione al semestre filtro, sono assegnati ad uno dei corsi affini di cui all'articolo 9 del presente decreto, secondo le preferenze indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del medesimo decreto e le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 5.

15. Gli eventuali posti rimasti ulteriormente residui alla data del 12 febbraio 2027, a conclusione della fase di immatricolazione di cui al punto 10, sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 al D.M. n.941/2026

16. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

17. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, secondo il quale: *“nelle more dell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lett. f), g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all’articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264”*, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano il semestre filtro di cui al richiamato decreto legislativo. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda presso l'ateneo di interesse esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 3 al D.M. n.941/2026

disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto agli studenti non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più studenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

18. Gli atenei prevedono negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

19. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 4 al D.M. n.941/2026

GRADUATORIE DI MERITO STUDENTI DEI PAESI NON UE RESIDENTI ALL'ESTERO

1. 1. Il funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni degli studenti del semestre filtro ai corsi di studio di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto, ai fini della relativa immatricolazione, ovvero iscrizione per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto, avviene sulla base delle seguenti regole, fasi e condizioni.

La modalità di assegnazione e di immatricolazione di cui al presente Allegato intende assicurare continuità didattica al sistema formativo e, quindi, garantire a tutti gli studenti collocatisi in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, una prosecuzione tempestiva e ordinata delle attività didattiche del secondo semestre, finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai futuri professionisti in Sanità i più alti livelli di formazione, acquisibili in quanto tali solo nell'ambito dell'intero arco temporale di formazione previsto, coincidente con l'intero anno accademico.

Il **22 gennaio 2027**, ore 16.00 (fuso orario Italia), sul sito University, nella specifica sezione accessibile con autenticazione a due fattori presente all'interno dell'area personale di ogni studente del semestre filtro, **è pubblicata la graduatoria nazionale di merito** degli studenti provenienti dai Paesi e non UE residenti all'estero, relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico per il quale lo studente si è iscritto al semestre filtro, con l'indicazione, per ogni candidato, dei suoi dati identificativi, della posizione in graduatoria e del punteggio ottenuto ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 del decreto. La predetta graduatoria è articolata in tre sezioni in ragione del numero di esami di profitto superati dallo studente nella sessione di esame del semestre, e redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto ai sensi dell'art. 10 del decreto.

Nella medesima data e nella medesima sezione riservata dell'area personale dello studente è, altresì, pubblicata l'indicazione, per ogni studente, della sede universitaria alla quale è assegnato e risulta immatricolabile, ovvero iscrivibile ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto.

L'assegnazione degli studenti ad una delle sedi di corso di studio prescelta di cui al presente punto è effettuata in ragione:

- della posizione che ricopre in graduatoria in base al punteggio di cui all'art. 10 del decreto;
- dell'ordine delle scelte di sede che ha preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione al semestre;
- delle scelte degli studenti che lo precedono in graduatoria di merito;
- nonché del numero dei posti disponibili su ogni sede.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 4 al D.M. n.941/2026

2. Per l'accesso e la correlata visualizzazione della graduatoria e delle assegnazioni è fatto obbligo agli studenti di utilizzare un sistema di autenticazione rafforzata a due fattori (2FA), basato sulla verifica di due elementi distinti e indipendenti. Tale misura costituisce requisito minimo e inderogabile di sicurezza ai fini della protezione delle credenziali di accesso, della prevenzione degli accessi non autorizzati e della tutela dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito della procedura.

Attraverso il portale University ogni singolo studente può accedere alla propria area personale, previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali da egli stesso definite o altro sistema di autenticazione. L'accesso all'area personale dello studente sul portale University avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale University e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Dentro tale area personale verrà attivata una apposita sezione riservata, alla quale lo studente potrà accedere solo tramite autenticazione a due fattori, dove potrà visualizzare la pubblicazione della graduatoria di merito nazionale, delle assegnazioni, e di ogni altra informazione ad esse connesse.

Lo studente, dopo l'accesso alla propria area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di accesso ai corsi di cui al punto 1 e alla procedura di contemporanea iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 71/2025 e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto.

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

3. **Dal 22 gennaio al 28 gennaio 2027** lo studente ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione ovvero all'iscrizione ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto, presso la sede assegnata ai sensi del precedente punto 1, nel rispetto delle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/isciversi nei termini prescritti dal precedente punto 3, decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione, ferma restando la possibilità di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini di cui all'articolo 9 del presente decreto, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 5.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 4 al D.M. n.941/2026

5. **Entro il 29 gennaio 2027** ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che hanno provveduto ad immatricolarsi, ovvero iscriversi ai fini del recupero dei CFU per gli studenti di cui all'art. 11 comma 3 del decreto, al corso di laurea magistrale a ciclo unico di assegnazione.

6. **In data 1° febbraio 2027** sono pubblicate nella sezione riservata presente nell'area personale di ciascun candidato gli esiti delle immatricolazioni/iscrizioni degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero avvenute presso ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria conseguenti alle assegnazioni effettuate in data 22 gennaio 2027, al fine di garantire il pronto avvio delle attività didattiche del secondo semestre.

7. Gli eventuali posti che dovessero risultare non utilizzati per gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero nell'ambito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti del presente Allegato, sono resi disponibili, a partire dal 1° febbraio 2027, per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 5 al D.M. n.941/2026

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE AI CORSI AFFINI DI CUI ALL'ART. 9

1. Il 16 febbraio 2027, ore 17.00 (fuso orario Italia), sul sito University, nella specifica sezione riservata accessibile con autenticazione a due fattori presente all'interno dell'area personale di ogni studente del semestre filtro, è pubblicata l'assegnazione degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE residenti in Italia nonché degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, ai corsi affini di cui all'articolo 9 del decreto a cui risultano immatricolabili, ovvero iscrivibili ai fini del recupero dei CFU per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto, secondo l'ordine di preferenza indicato all'atto dell'iscrizione al semestre ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto.

L'assegnazione degli studenti al corso affine e alle relative sedi prescelte di cui al presente punto è effettuata in ragione:

- della posizione che ricopre in graduatoria in base al punteggio di cui all'art. 10 del decreto;
- dell'ordine delle scelte di corso e di sede che ha preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione al semestre;
- delle scelte degli studenti che lo precedono in graduatoria,
- nonché del numero dei posti disponibili.

2. Per l'accesso e la correlata visualizzazione della assegnazione è fatto obbligo agli studenti di utilizzare un sistema di autenticazione rafforzata a due fattori (2FA), basato sulla verifica di due elementi distinti e indipendenti. Tale misura costituisce requisito minimo e inderogabile di sicurezza ai fini della protezione delle credenziali di accesso, della prevenzione degli accessi non autorizzati e della tutela dei dati personali e delle informazioni trattate nell'ambito della procedura.

Attraverso il portale University ogni singolo studente può accedere alla propria area personale, previa autenticazione informatica, tramite credenziali individuali da egli stesso definite o altro sistema di autenticazione. L'accesso all'area personale dello studente sul portale University avviene mediante differenti modalità di autenticazione in funzione della tipologia di utenza. Gli studenti di nazionalità italiana accedono tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE). Gli studenti di nazionalità diversa da quella italiana accedono mediante credenziali personali rilasciate dal portale University e conservate in modalità cifrata presso i servizi infrastrutturali gestiti da CINECA.

Dentro tale area personale verrà attivata una apposita sezione riservata, alla quale lo studente potrà accedere solo tramite autenticazione a due fattori, dove potrà visualizzare la pubblicazione della graduatoria di merito nazionale, delle assegnazioni, e di ogni altra informazione ad esse connessa. Lo studente, dopo l'accesso alla propria area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 5 al D.M. n.941/2026

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di accesso ai corsi di cui al punto 1 e alla procedura di contemporanea iscrizione di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 71/2025 e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto.

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

3. Dal 16 febbraio al 20 febbraio 2027 lo studente ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione, ovvero all'iscrizione ai fini del recupero dei crediti formativi per gli studenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto, presso il corso affine e relativa sede assegnata ai sensi del precedente punto 1, anche in sovrannumero, di norma nel limite del 20% dei posti disponibili.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/isciversi nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di studio di cui all'articolo 9 del decreto.

5. Entro il 22 febbraio 2027 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che hanno provveduto ad immatricolarsi, ovvero iscriversi ai fini del recupero dei CFU per gli studenti di cui all'art. 11 comma 3, del decreto, al corso affine di assegnazione.

6. In data **23 febbraio 2027** sono pubblicate nella sezione riservata presente nell'area personale di ciascun candidato gli esiti delle immatricolazioni/iscrizioni avvenute presso ciascun corso affine conseguenti alle assegnazioni effettuate in data 16 febbraio 2027, al fine di garantire il pronto avvio delle attività didattiche del secondo semestre.

7. I posti sui corsi affini eventualmente rimasti vacanti all'esito della fase di assegnazione e immatricolazione/iscrizione di cui ai precedenti punti, sono destinati, sempre con riferimento al corso affine prescelto all'atto dell'iscrizione al semestre, agli studenti che non hanno ancora ottenuto alcuna assegnazione. La loro assegnazione avviene all'esito di una apposita fase che ha inizio in data 24 febbraio 2027, secondo le modalità previste dai successivi punti del presente Allegato.

8. Dal 24 febbraio 2027 al 26 febbraio 2027, gli studenti di cui al punto 7 possono esprimere nuove preferenze tra tutte le sedi, riferite al corso affine prescelto in sede di iscrizione al semestre, per le



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 5 al D.M. n.941/2026

quali, all'esito della pubblicazione di cui al punto 6, risultino ancora posti disponibili. Le sedi residue sono assegnate allo studente partecipante alla riassegnazione in ragione:

- della propria posizione in graduatoria, in base al punteggio di cui all'art. 10 del decreto;
- dell'ordine delle scelte di sede effettuate nell'ambito delle sedi in cui risultino ancora posti disponibili per il corso affine prescelto in sede di iscrizione al semestre;
- delle scelte degli altri studenti partecipanti alla riassegnazione che lo precedono in graduatoria;
- nonché del numero dei posti rimasti vacanti su ogni sede selezionata del corso affine prescelto in sede di iscrizione al semestre.

L'espressione delle preferenze di cui al punto 7 è effettuata mediante accesso all'area personale dello studente sul portale *Universitaly*, nella quale sono rese disponibili e consultabili le sedi universitarie per le quali residuano posti.

9. In data 1° marzo 2027 sono pubblicate nella sezione riservata presente nell'area personale di ciascun candidato le assegnazioni conseguenti alla procedura di cui ai punti 7 e 8.

10. Dal 1° marzo 2027 al 3 marzo 2027 lo studente ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione, ovvero all'iscrizione per il recupero dei CFU nel caso degli studenti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto, nel corso affine di assegnazione, secondo quanto previsto dalle procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria.

11. Entro le ore 14:00 del 4 marzo 2027 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che hanno provveduto ad immatricolarsi/isciversi entro i termini di cui al punto 10.

12. In data 5 marzo 2027 gli studenti che in base al punteggio ottenuto non accedono ad una delle sedi universitarie opzionate, sono assegnati d'ufficio alla sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza o al domicilio laddove diverso dalla residenza, indicata in sede d'iscrizione. Lo studente viene assegnato sui predetti posti in ordine di graduatoria. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio secondo il citato criterio della prossimità della residenza o al domicilio laddove diverso dalla residenza.

Lo studente prende visione dell'eventuale assegnazione di cui al presente punto mediante accesso alla propria area riservata.

13. Dal 5 marzo al 10 marzo 2027 lo studente ha l'onere di provvedere, a pena di decadenza, all'immatricolazione/iscrizione al corso affine che gli è stato assegnato ai sensi del precedente punto 12.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Allegato 5 al D.M. n.941/2026

14. Entro le ore 14:00 dell'**11 marzo 2027** ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti che hanno proceduto ad immatricolarsi/iscriversi ai sensi del precedente punto 13.

15. Espletate da parte degli Atenei le comunicazioni di cui al precedente punto 14, **in data 12 marzo 2027** il CINECA pubblica sul sito *Universitaly* nella sezione riservata dell'area personale degli studenti del semestre filtro, **l'elenco completo degli studenti immatricolati**, ovvero iscritti per il recupero dei CFU per gli studenti di cui all'art. 11 comma 3, del decreto, **per l'a.a. 2026-2027 ai corsi affini** di cui all'articolo 9 del decreto.

16. Gli studenti del semestre filtro che non si immatricolano ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), medicina veterinaria (LM-42) o ai corsi affini di cui all'articolo 9 del decreto, si possono immatricolare ad altro corso di studio, ivi inclusi i predetti corsi affini, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa e in presenza di posti disponibili, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici di ateneo, comunque **non oltre il 12 marzo 2027**.